

PREAMBOLO

Il Comune di Boretto

Proclama la sua fedeltà ai valori democratici del Risorgimento e della Resistenza contro il nazismo ed il fascismo, ai principi affermati dalla Carta Costituzionale e dall'Unione Europea, in particolare dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, al rispetto della pari dignità sociale della persona umana, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Sulla base di tali principi, con l'impegno di valorizzare la propria vocazione alla pace ed al ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, alla solidarietà sociale, alla buona amministrazione delle istituzioni pubbliche, all'autonomia delle sue collettività locali, ai principi della democrazia.

Con l'intento di offrire alle cittadine ed ai cittadini del Comune di Boretto un'istituzione in armonia con il dettato costituzionale.

Adotta il presente statuto

TITOLO I
CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

AUTONOMIA DEL COMUNE

1. Il Comune di Boretto è un ente territoriale con autonomia statutaria e normativa che rappresenta e cura gli interessi della comunità locale, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione dalle leggi della Repubblica Italiana e dal presente Statuto.
2. Il Comune di Boretto si riconosce in un sistema statale di tipo federativo e solidale basato sul principio dell'autonomia dell'Ente Locale.
3. Il Comune di Boretto, nello svolgimento delle sue attività e nella incentivazione del proprio sviluppo, prevede e promuove la ricerca di collaborazione e cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e in generale con la società civile, in piena adesione al principio di sussidiarietà. Si inserisce in questo contesto la convinta affermazione del valore strategico della Associazione dei Comuni della Bassa Reggiana e la conseguente adesione, assunta come scelta necessaria e ineludibile per il governo del territorio. Il Comune di Boretto ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare gli interessi della comunità locale; intervenendo in forma diretta e riconoscendo il ruolo autonomo dei cittadini svolto tramite il volontariato, le formazioni sociali e le loro espressioni associative, per il superamento degli squilibri sociali, civili, economici e culturali; per garantire pari opportunità sociali, giuridiche e civili tra etnie, religioni e sessi; per la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana.
4. Il comune di Boretto promuove la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, con particolare attenzione agli aspetti turistico-ricreativi, ambientali, storici, culturali e delle tradizioni locali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
5. Il Comune promuove la crescita sociale ed economica della comunità locale nel rispetto degli equilibri ambientali, dello sviluppo compatibile e della salvaguardia del territorio e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani programmatici della Provincia, della Regione e dello Stato.
6. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Unione Europea, assicurando la partecipazione e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni sociali ed economiche e dell'impresa. Riconosce altresì la specifica funzione sociale della piccola e media impresa, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura e della cooperazione.
7. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e

dell'efficacia dell'azione, anche valutandone l'economicità in base ai più generali interessi della comunità; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa.

ART. 2

TUTELA DEI DIRITTI

1. Il Comune, nello svolgimento della sua attività, adotta azioni positive tendenti a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna; promuove la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela delle fasce deboli.
2. Il Comune promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
3. Il Comune tutela e promuove i diritti di una società e di una cultura multi-etnica, nel contesto della cultura della pace, dei diritti umani e della solidarietà fra i popoli.

ART. 3

TERRITORIO COMUNALE

1. Il Comune ha sede nel Capoluogo.
2. Il territorio del Comune è delimitato a nord dal fiume Po e confina con i Comuni di Brescello, Poviglio, Gualtieri.
3. Il territorio del Comune è composto dal Capoluogo e da centri abitati di : S. ROCCO e S. CROCE.
4. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal Capoluogo.
5. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto.
6. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati dal Regolamento.

ART. 4

FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, nella propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, le funzioni attribuite o delegate nell'ambito delle risorse disponibili.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le sue funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate da autonome

iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 5

RAPPORTI DEL COMUNE

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie attività sociali, culturali ed economiche, può realizzare forme di collaborazione e scambio con altre comunità locali anche appartenenti a nazioni diverse.
2. Tali rapporti possono concretizzarsi anche attraverso la forma del gemellaggio.

TITOLO II

CAPO I

ORGANI DEL COMUNE

ART 6

ORGANI

1. Sono organi elettivi del Comune il Sindaco ed il Consiglio Comunale.
2. La Giunta, presieduta dal Sindaco, è organo di governo.
3. Spettano agli organi elettivi e di governo le funzioni di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi stabiliti dallo Statuto, nell'ambito delle competenze degli organi stabilite dalla legge.

ART. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, è diretta espressione dell'autonomia locale, determina l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune ed esercita il controllo sull'attività di governo dell'ente locale, del Sindaco e della Giunta Comunale.

ART. 8

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco eletto a suffragio diretto e dal numero di Consiglieri stabilito dalla legge.
2. Le modalità di elezione del Sindaco e dei Consiglieri e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono regolati dalla legge.

ART. 9

DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
2. Le elezioni del Consiglio Comunale e la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. Il Consiglio Comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili che rientrano nelle sue competenze a norma di legge.
3. I Consiglieri Comunali mantengono le loro prerogative sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale con le sole limitazioni di cui al comma precedente.

ART. 10

CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco comunica i nominativi dei componenti della Giunta Comunale compreso il Vice Sindaco.

ART. 11

SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno.
2. Il Consiglio Comunale viene sciolto per le cause stabilite dalla legge o a seguito della approvazione di una mozione di sfiducia ai sensi del successivo art. 17.
3. La legge stabilisce le procedure per lo scioglimento del Consiglio, per la eventuale nomina di un commissario e per il rinnovo degli organi.

ART. 12

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio Comunale, entro venti giorni, quando lo richiede un quinto dei Consiglieri Comunali, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco le sue funzioni sono svolte dal Vice Sindaco se consigliere o se questi non sia componente del Consiglio, dal Consigliere anziano.
4. Il Sindaco, secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale:
 - convoca il Consiglio, redige l'Ordine del Giorno, presiede le adunanze e dirige i lavori del Consiglio, assicurandone il buon funzionamento;
 - convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo
 - tutela le prerogative dei Consiglieri Comunali e garantisce l'esercizio effettivo di tutte le loro funzioni e di tutte le loro attività; assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, mediante una sistematica attivazione di mezzi e di iniziative, in conformità ai contenuti del Regolamento del Consiglio Comunale. Tale Regolamento disciplina i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali per le attività dei Gruppi Consiliari.
 - esercita ogni altra funzione prevista dalla legge.

ART. 13

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi particolari per cui la legge, il presente Statuto o il regolamento richieda la seduta segreta.
2. Le decisioni sono prese in forma palese e per alzata di mano con il voto favorevole della maggioranza dei votanti salvo che la legge, lo Statuto o il Regolamento prescrivano modalità diverse di votazione o maggioranze diverse.
3. Le sedute del Consiglio Comunale sono segrete quando si debbono trattare questioni che comportino apprezzamenti o valutazioni sulla qualità delle persone, in tal caso anche la votazione è segreta.
4. Il Consiglio Comunale per l'espletamento delle proprie funzioni può avvalersi di commissioni con funzioni esclusivamente consultive o referenti, temporanee o permanenti, costituite nel proprio seno secondo le modalità stabilite dal regolamento.
5. Il numero delle commissioni, le materie attribuite ed il numero dei componenti, comunque proporzionale al numero dei componenti i gruppi consiliari, è disciplinato dal regolamento.
6. Il Consiglio può istituire nel proprio seno Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia la cui presidenza deve essere attribuita alle minoranze.
7. La composizione e le modalità di funzionamento sono definite dal regolamento del consiglio Comunale e dal provvedimento di istituzione.

8. Il Consiglio Comunale può attivare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
9. La composizione delle commissioni di indagine è disciplinata dal Regolamento, comunque in modo proporzionale rispetto alla composizione del Consiglio Comunale.
10. Le commissioni di indagini hanno i più ampi poteri sull'argomento loro assegnato nella delibera istitutiva e riferiscono al Consiglio Comunale i risultati dell'indagine entro il termine assegnato.
11. Le commissioni di cui sopra hanno il potere di richiedere ai responsabili di servizio e ai funzionari responsabili degli uffici comunali, delle aziende e delle istituzioni del Comune tutti gli atti, i documenti e le informazioni in loro possesso.
12. I poteri e le modalità di funzionamento delle commissioni di indagine sono disciplinati dal regolamento.

ART. 14

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo politico amministrativo e di controllo sull'attività del Comune.
2. Le competenze del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge.
3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti le variazioni di bilancio, che il Consiglio deve ratificare entro sessanta giorni dall'adozione, pena la decadenza.

ART. 15

I CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità locale.
2. La posizione giuridica del Consigliere Comunale è regolata dalla legge.
3. Ai Consiglieri spettano le indennità stabilite dalla legge.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono indirizzate al Consiglio Comunale e sono presentate secondo le modalità previste dalla legge.
5. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

6. Decade il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a cinque sedute consecutive del Consiglio Comunale. Il giustificato motivo deve essere presentato in forma scritta dal Consigliere o tramite il proprio Capogruppo al Sindaco.
7. La decadenza è comunque subordinata alla formalizzazione con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 16

ATTRIBUZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali hanno le seguenti prerogative:
 - diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazione del Consiglio;
 - presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e istanze di sindacato ispettivo;
 - ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni, ed enti del Comune notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato.

Essi sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.
2. Il Regolamento del Consiglio Comunale ne disciplina le modalità di esercizio.
3. Le interpellanze, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo sono presentate al Sindaco.
4. Il Sindaco o l'Assessore da esso delegato è tenuto a rispondere alle interrogazioni presentate dai Consiglieri entro trenta giorni secondo le modalità stabilite dal regolamento.
5. Le mozioni e interpellanze e le istanze di sindacato ispettivo sono iscritte all'Ordine del Giorno della prima seduta Consiliare successiva secondo l'ordine di presentazione, purchè pervenute almeno 10 giorni prima della data del Consiglio.
6. Un quinto dei consiglieri può chiedere la convocazione del Consiglio Comunale su questioni determinate.
7. La richiesta di convocazione, da presentare al Sindaco in forma scritta, deve indicare chiaramente l'argomento da inserire all'Ordine del Giorno.
8. Il Sindaco è tenuto a provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale entro venti giorni dalla presentazione della richiesta; qualora entro tale data il Consiglio Comunale venga convocato per altri motivi, il Sindaco è tenuto ad inserire all'Ordine del Giorno anche l'argomento proposto dai Consiglieri.
9. Un quinto dei Consiglieri può chiedere di sottoporre al controllo preventivo di legittimità gli atti della Giunta e del Consiglio Comunale individuati dalla legge e secondo le modalità da questa prestabilite.

10. I Consiglieri Comunali si costituiscono in Gruppi Consiliari corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.
11. Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
12. E' possibile altresì la costituzione di un gruppo misto, formato da uno o più Consiglieri Comunali, il quale gode delle medesime prerogative riservate agli altri gruppi consiliari.
13. Ogni Gruppo Consiliare designa il proprio Capogruppo.
14. La costituzione dei Gruppi Consiliari e la designazione dei Capigruppo viene comunicata al Consiglio Comunale, che ne prende atto con provvedimento formale.
15. Le competenze, le funzioni e i compiti dei Capigruppo sono stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

ART. 17

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. Il Sindaco è tenuto a metterla in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.
5. Qualora la mozione sia approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario a norma di legge.

ART. 18

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o da un assessore delegato.
2. La modalità di funzionamento della conferenza dei Capigruppo è disciplinata dal regolamento.

3. La conferenza dei capigruppo è competente a trattare, in via consultiva, argomenti ad essa attribuiti dal Consiglio, ed a definire l'ordine dei lavori del Consiglio Comunale.

ART. 19

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio Comunale da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Il documento viene esaminato, discusso e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, con voto assunto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
4. Con cadenza annuale il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee sulla base di una relazione articolata del Sindaco che viene sottoposta all'esame e approvazione del Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.
5. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, in sede di approvazione delle verifiche periodiche e comunque nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.
6. Al termine del mandato politico amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

ART. 20

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale, organo esecutivo collegiale, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e nell'amministrazione del Comune.
2. La Giunta Comunale si esprime mediante deliberazioni collegiali.

ART. 21

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 6 Assessori .
2. Il Sindaco può nominare assessori, cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di comprovati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa
3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti il proprio assessorato.
4. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.
5. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

ART. 22

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale rimane in carica fino alla nomina della successiva.
2. La Giunta Comunale decade per cessazione dalla carica del Sindaco per qualsiasi causa, per approvazione di una mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 17 e per scioglimento del Consiglio Comunale.

ART. 23

REVOCA E CESSAZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco può revocare l'Assessore con provvedimento motivato.
2. In questo caso il Sindaco può provvedere entro 20 giorni alla nomina di un sostituto.
3. La revoca e la eventuale nomina del sostituto sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
4. In caso di cessazione di uno o più assessori per dimissioni, decadenza o decesso, il Sindaco provvede alla eventuale sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.

ART. 24

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.
3. Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza della metà dei componenti.

4. Le decisioni sono assunte in forma palese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti e votanti.
5. Alle riunioni della Giunta Comunale possono partecipare, su invito del Sindaco, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, dirigenti, funzionari ed esperti.
6. Il funzionamento della Giunta Comunale è disciplinato dal regolamento generale degli organi.
7. Il Sindaco può affidare ad un singolo assessore, ferme restando le competenze della Giunta Comunale di organo collegiale e di strumento di collaborazione del Sindaco nell'attività di governo dell'ente, l'incarico, temporaneo o permanente, di seguire materie o affari di particolare rilevanza.

ART. 25

COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta opera in modo collegiale e compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 26

IL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'ente.
2. Il Sindaco viene eletto a suffragio diretto, contestualmente al Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dalla legge.
3. Il Sindaco entra in carica secondo le modalità stabilite dalla legge e resta in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune portata a tracolla della spalla destra.
5. Il Sindaco assume le proprie decisioni mediante l'emanazione di disposizioni, decreti ed ordinanze.

ART. 27

COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge e dallo statuto, in particolare provvede:

- alla nomina del Vice Sindaco e degli Assessori;
 - alla revoca dei componenti della Giunta Comunale;
 - alla sostituzione dei componenti della Giunta Comunale in caso di cessazione o di revoca;
 - propone al Consiglio Comunale gli indirizzi generali di governo dell'amministrazione;
 - convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno;
 - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti nonché all'espletamento delle funzioni regionali attribuite e delegate all'ente;
 - nomina i responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli dei responsabili degli uffici posti alle sue dirette dipendenze ai sensi di legge e dei regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e definisce l'attribuzione degli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
 - nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal Capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale gestito da apposita agenzia, normativamente prevista, di cui è dipendente. La nomina del Segretario può essere disposta in forma congiunta e associata con altra amministrazione comunale, sulla base di apposita convenzione.
 - provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, secondo gli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.
 - il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - svolge le funzioni di Ufficiale di governo nelle materie previste dalla legge.
 - esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dallo Statuto
2. Il Sindaco con proprio provvedimento può delegare ad assessori Comunali, temporaneamente, lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo che non siano di sua esclusiva competenza.

ART. 28

VICE SINDACO

1. La carica di Vice Sindaco è attribuita dal Sindaco ad un componente della Giunta Comunale al momento della nomina.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dall'esercizio delle funzioni.
3. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del Vice Sindaco le sue funzioni sostitutive sono svolte da un Assessore secondo un ordine stabilito dal Sindaco.

TITOLO II
CAPO II
ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE
E DECENTRAMENTO

ART. 29

CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Il Comune valorizza le forme associative di carattere economico, sociale, civile, sindacale e culturale dei cittadini e ne promuove la consultazione in relazione a progetti o piani su materie di interesse delle medesime associazioni.
2. Il Comune può promuovere forme di consultazione di tutti i cittadini su singoli argomenti, garantendo la libertà di espressione dei partecipanti.
3. I cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali il Sindaco dà risposta scritta, entro trenta giorni dal loro ricevimento; qualora la questione posta richieda una istruttoria complessa, entro i trenta giorni il Sindaco può inviare una risposta interlocutoria, e comunque la risposta definitiva dovrà essere inviata entro 90 giorni.
4. Il Sindaco può sottoporre, in relazione alla competenza in merito al problema sollevato, l'oggetto al Consiglio Comunale o alla Giunta.

ART. 30

VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune favorisce la realizzazione di manifestazioni ed iniziative congiunte con associazioni di cittadini nei rispettivi campi di azione, con priorità per quelle presenti sul territorio comunale.
2. Il Regolamento disciplina i criteri di erogazione di contributi, di servizi e di collaborazione del Comune ad iniziative e progetti, promossi da associazioni, valutandone la rilevanza e l'interesse collettivo.
3. Il Comune favorisce e garantisce la costituzione di comitati di partecipazione di utenti nell'ambito dei servizi erogati dal Comune stesso con funzioni consultive e propositive, o di specifiche Commissioni su singoli progetti.
4. Nell'ambito delle leggi vigenti il Comune riconosce all'associazione Proloco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali e per la promozione della attività turistica.

5. il Comune riconosce altresì, nell'ambito delle leggi vigenti, alle associazioni di protezione civile il ruolo di strumento di supporto per la previsione e prevenzione dei rischi ed il soccorso della popolazione.

ART. 31

CONSULTE COMUNALI

1. Il Consiglio Comunale può istituire consulte tematiche al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. Il Regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento delle consulte.
3. Le Consulte sono presiedute dal Sindaco o dall'assessore competente per materia e sono formate da rappresentanti delle associazioni e delle libere forme associative.
4. Le Consulte possono, nelle materie di competenza:
 - esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti del Comune;
 - esprimere proposte agli organi per l'adozione di atti;
 - esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
 - chiedere che funzionari dell'Ente vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

ART.31-bis

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie:
 - politica ambientale;
 - sport;
 - tempo libero;
 - giochi;
 - rapporti con l'associazionismo;
 - cultura e spettacolo.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 32

REFERENDUM

1. E' ammessa la facoltà di effettuare referendum consultivi ma anche abrogativi su argomenti che riguardano materie di esclusiva competenza locale e di interesse per l'intero territorio comunale ad esclusione degli atti concernenti:
 - a) tributi locali e tariffe;
 - b) assunzione di mutui ed emissioni di prestiti;
 - c) materie amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - d) materie comunque riguardanti persone quali: elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze;
 - e) materie riguardanti il Segretario comunale, il personale dipendente dal Comune oppure dalle istituzioni o dalle aziende speciali comunali;
 - f) funzionamento del Consiglio Comunale;
 - g) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
 - h) bilanci preventivi e conti consuntivi del Comune;
 - i) materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
 - j) Atti di pianificazione
2. Il Referendum è indetto dal Sindaco su richiesta di almeno il quindici per cento degli elettori al 31 dicembre dell'anno precedente o su proposta del Consiglio Comunale, assunta col voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Il giudizio sull'ammissibilità del referendum, sia riguardo all'ambito della materia ed alla chiarezza e univocità del quesito posto, sia alla procedibilità dell'eventuale esito referendario, è demandato ad un'apposita commissione tecnica (nominata a termini di regolamento).
4. Il giudizio di cui al comma precedente dovrà essere richiesto prima dell'inizio della raccolta delle firme dal Comitato promotore composto di almeno cinque elettori.
5. Alla stessa Commissione è demandato il giudizio sulla qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori.
6. Il Regolamento stabilisce le modalità per la raccolta delle firme e per lo svolgimento del referendum.
7. Nell'arco di un anno non può essere effettuato più di un turno referendario che comunque non può coincidere con altre operazioni di voto.

8. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune per le elezioni amministrative.
9. Il Consiglio Comunale discute dell'argomento oggetto di referendum nel termine di 90 giorni dall'effettuazione dello stesso.

ART 33

MODALITA' DI ACCESSO AI PROVVEDIMENTI E INFORMAZIONI AI CITTADINI

1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti da specifici regolamenti.
3. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
4. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione.
5. Il Regolamento inoltre:
 - a) individua i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardano;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
6. Il Regolamento, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni economiche e sociali, la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi.

ART 34

PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa:
 - a) l'elenco delle determinazioni dei dirigenti è pubblicato mensilmente all'albo pretorio.

b) tutti i regolamenti per i quali non esiste speciale obbligo normativo in materia di ripubblicazione, diventano esecutivi con la deliberazione che li approva; al solo fine di pubblicità vengono ripubblicati per un periodo di quindici giorni.

ART. 35

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1) Il Consiglio Comunale istituisce l'Ufficio del Difensore Civico, anche in forma associata con altri Comuni.

2) Il Comune può, quindi, provvedere a deliberare apposita convenzione con altri Enti per l'utilizzo dell'Istituto del Difensore Civico. In tal caso la convenzione contiene la disciplina dell'Istituto.

3) Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa del Comune o dei Comuni convenzionati a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.

Il Difensore Civico, oltre che d'ufficio, interviene su richiesta di:

-singole persone

-comitati

-associazioni

-persone giuridiche

-formazioni sociali

I predetti soggetti devono risiedere o avere una sede, essere domiciliati o svolgere la propria attività nel Comune o in uno dei Comuni convenzionati.

Art.36

ELEZIONE E CESSAZIONE DELLA CARICA DEL DIFENSORE CIVICO

1) Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o dei Comuni aderenti alla convenzione in condizioni di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, che non versino nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali e che non rivestano tale carica. Deve essere in possesso di qualificazione ed esperienza idonea a garantire indipendenza, imparzialità, probità e competenza giuridico – amministrativa.

Qualora nella predetta votazione non si raggiunga il quorum dei tre quarti, nella seconda votazione è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

2) L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con la titolarità di altre cariche pubbliche nel territorio del Comune o dei Comuni associati, in caso di gestione associata. Nel caso di elezione di soggetto titolare di altra carica pubblica, entro 30 giorni dalla comunicazione della sua elezione e, in ogni caso prima di iniziare a svolgere le funzioni dell'ufficio del Difensore Civico, l'eletto deve comunicare al Consiglio Comunale la scelta per cui intende optare. In caso di mancata comunicazione, il Consiglio Comunale comunicherà al soggetto eletto la sua decadenza dall'ufficio e provvederà alla sostituzione.

3) Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una seconda volta.

4) Può essere revocato con provvedimento motivato del Consiglio Comunale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti assegnati.

5) Decade di diritto quando vengono meno i requisiti per la sua eleggibilità.

Art. 37

POTERI

- 1) Il Difensore Civico è sottratto ad ogni forma di dipendenza gerarchica o funzionale da parte degli Organi del Comune.
- 2) Segnala di propria iniziativa o su istanza di cittadini singoli o associati, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni dell'Amministrazione.
- 3) Il Difensore Civico:
 - a) può chiedere notizie, documenti e convocare dipendenti;
 - b) ha diritto di informazione sullo stato del procedimento e accede agli atti di ufficio senza che possa essergli opposto il segreto, salvo quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco emessa nei casi previsti dalla legge;
 - c) può inviare raccomandazioni agli Organi e agli Uffici Comunali;
 - d) può sollecitare il riesame di atti o provvedimenti dell'Amministrazione di cui segnali irregolarità o vizi di legittimità;
- 4) La motivazione del provvedimento amministrativo dà specificamente conto del mancato accoglimento dei suggerimenti e rilievi del Difensore Civico.
- 5) L'omissione, il rifiuto e il ritardo della consegna di un atto a seguito di sollecito scritto del Difensore Civico potranno, in assenza di giustificato motivo, essere oggetto di valutazione disciplinare a carico dei Responsabili.
- 6) Il Difensore Civico vigila sulla regolare approvazione, nei termini e modi di legge, del bilancio. In difetto provvede alla nomina del Commissario *ad acta* per l'approvazione, in via surrogatoria, del bilancio, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000.
- 7) Prima di assumere le funzioni il Difensore Civico presta giuramento nelle mani del Sindaco o dei Sindaci dei Comuni associati di adempiere bene e fedelmente al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge e dei Regolamenti.
- 8) Ove opportuno, il Difensore Civico, su istanza od indicazione degli interessati o di sua iniziativa, può esperire tentativi di conciliazione, dei quali viene redatto processo verbale secondo apposito regolamento.
- 9) Le modalità di svolgimento dell'incarico sono disciplinate da apposito regolamento ovvero dalla convenzione in caso di gestione associata.

Art. 38

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Difensore civico entro il 31 Gennaio di ogni anno presenta al Consiglio Comunale una relazione sulla propria attività recante proposte idonee ad eliminare abusi, ritardi, carenze e disfunzioni eventualmente riscontrati.

Art. 39

UFFICI E MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

1) L'Amministrazione comunale dovrà provvedere a reperire idonea sede per l'ufficio del Difensore Civico, il quale potrà avvalersi, per l'espletamento delle proprie funzioni, di personale e mezzi dell'amministrazione e, qualora il Consiglio comunale abbia stabilito di avvalersi della funzione di Difesa Civica in forma associata, secondo le modalità previste dalla convenzione.

Art. 40

INDENNITA' DI CARICA E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1) Il Consiglio comunale, con l'atto di elezione, determina l'indennità spettante al Difensore civico, che potrà essere commisurata al lavoro svolto

2) In caso di gestione associata al Difensore Civico è attribuita, un'indennità di carica il cui importo non può superare il 30% di quella base stabilita per il Sindaco del Comune di maggior dimensioni demografiche, escludendo da detta base le maggiorazioni previste per legge e l'adeguamento triennale sulla base degli indici Istat. Tale indennità, comprensiva delle spese per le trasferte nei Comuni associati, sarà quantificata esattamente nell'atto di nomina.

3) Nell'ipotesi di Difesa Civica in forma associata, viene demandata alla convenzione la determinazione delle modalità di funzionamento dell'ufficio e della presenza del difensore nei singoli Comuni.

4) Al Difensore civico spetta, inoltre, per assolvere ai compiti del proprio ufficio, in caso di trasferte adeguatamente motivate, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio per recarsi fuori dalle sedi dei comuni associati nelle misure previste per gli Amministratori del Comune capo-convenzione. In tale ultima ipotesi gli oneri saranno sostenuti singolarmente dai comuni associati interessati. In caso di Gestione associata Il Comune capofila si fa carico dei compensi comprensivi dei relativi oneri fiscali ed assicurativi di spettanza del Difensore Civico da ripartirsi tra i Comuni associati secondo quanto disposto in convenzione.

4) Nel Bilancio di previsione viene previsto apposito stanziamento per le spese di funzionamento dell'ufficio del Difensore civico.

Le spese di funzionamento sono impegnate in conformità alle proposte del Difensore civico, secondo le norme e le procedure previste dal regolamento di contabilità

TITOLO III
CAPO I
ORDINAMENTO DEI SERVIZI
ART. 41

FORME DI COLLABORAZIONE

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici regionali o provinciali, e con privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse, costituzione e partecipazione anche minoritarie – nei limiti previsti dalla legge - a società, enti e comitati.

ART. 42

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. La gestione dei servizi pubblici si ispira principalmente ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e collaborazione. Il Comune gestisce i servizi pubblici secondo le forme previste dalle norme vigenti.
2. Per lo svolgimento coordinato di funzioni o servizi il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia.
3. Per la gestione associata di uno o più servizi il Comune può partecipare con altri Comuni e/o con la Provincia ad associazioni intercomunali.
4. La forma di gestione dei servizi è stabilita dal Consiglio Comunale, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione in relazione alla natura del servizio ed agli interessi pubblici da perseguire.

ART. 43

AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale privi di rilevanza industriale, può costituire aziende speciali.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
3. L'azienda speciale è retta da un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.
4. Il funzionamento dell'azienda speciale è disciplinato da appositi regolamenti.
5. La deliberazione di istituzione dell'azienda speciale determina il capitale di

dotazione, i mezzi di finanziamento ed il personale dipendente del Comune che viene trasferito all'azienda stessa.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce le finalità e gli indirizzi dell'azienda speciale.
7. Il Consiglio Comunale esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione ed approva gli atti fondamentali individuati dalla legge.
8. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull'attività dell'azienda.

ART. 44

ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE

1. Sono organi dell'azienda speciale:
 - Il Presidente;
 - Il Consiglio di Amministrazione;
 - Il Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione sarà costituito da un numero massimo di 5 componenti, compreso il Presidente.
3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
4. Gli amministratori dell'azienda sono nominati secondo criteri di competenza e di capacità e debbono possedere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti per la carica di Consigliere Comunale.
5. La carica di Amministratore dell'azienda è incompatibile con quella di Consigliere Comunale, assessore e revisore dei conti del Comune di Boretto.
6. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati.
7. La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
8. Il Sindaco può revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
9. In caso di revoca, dimissioni o cessazione di uno o più amministratori il Sindaco provvede alla nomina di un sostituto e lo comunica al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
10. Il direttore – cui viene attribuita la responsabilità gestionale - viene nominato secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'azienda che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

ART. 45

ISTITUZIONI

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale, per la gestione di servizi sociali, ivi compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale.
2. L'istituzione è costituita dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio medesimo; con la stessa delibera è approvato il Regolamento dell'istituzione.
3. Il Regolamento disciplina il funzionamento dell'istituzione, le modalità di erogazione dei servizi, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi.
4. Il Consiglio Comunale determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione, determina l'entità dei trasferimenti, individua il personale da assegnare.
5. Il Consiglio Comunale esercita la vigilanza e verifica i risultati ed inoltre approva gli atti fondamentali individuati dalla legge.
6. Le entrate della Istituzione sono costituite da:
 - entrate proprie provenienti dalle tariffe dei servizi;
 - da contributi o risorse comunque messe a disposizione da terzi;
 - da trasferimenti del Comune o di altri enti pubblici.
7. Il Regolamento dell'Istituzione ne disciplina il regime contabile con il fine di garantirne la piena autonomia e la responsabilità gestionale.
8. La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato all'istituzione è la stessa del personale del Comune.

ART. 46

ORGANI DELL'ISTITUZIONE

1. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione sarà costituito da un numero massimo di 5 componenti, compreso il Presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati e possono essere revocati con le stesse modalità di cui all'art. 44 e con i medesimi requisiti.
4. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati e comunque esercitano le funzioni fino alla nomina dei successori.
5. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione percepiscono

un'indennità nella misura stabilita dal Consiglio Comunale.

6. Il Consiglio di Amministrazione nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Comunale compie tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'istituzione che non rientrino nelle competenze del direttore.
7. Il Presidente rappresenta l'Istituzione all'esterno nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento, sovrintende al corretto funzionamento dell'istituzione e vigila sul rispetto del regolamento e degli indirizzi degli organi del Comune.
8. Il direttore dell'Istituzione, a cui è attribuita la responsabilità gestionale, viene nominato dal Sindaco a tempo determinato con possibilità di rinnovo.
9. L'incarico di direttore può essere conferito a personale dipendente dell'Amministrazione Comunale o ad esterni con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

ART. 47

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune di Boretto, al fine di valorizzare i momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'Amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.
2. Gli strumenti comunali si attivano in particolare per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente dell'Amministrazione Comunale.

ART. 48

CONFERENZE FRA ENTI

1. Qualora il Comune, in merito a progetti, programmi, piani ed interventi, debba raggiungere intese, concerti, acquisire nulla osta, assensi di altre Amministrazioni pubbliche, può indire una conferenza fra tutti gli Enti interessati.

TITOLO III
CAPO II
UFFICI E PERSONALE

ART. 49

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali, stabilita con appositi regolamenti, deve essere improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. A tal fine il Comune assume come metodi la formazione e la valorizzazione delle risorse umane, la diffusione delle opportune tecniche gestionali, di organizzazione e di misurazione dei risultati.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata da appositi regolamenti redatti sulla base dei seguenti principi:
 - a) centralità delle esigenze dei cittadini;
 - b) flessibilità organizzativa in relazione alle dinamiche dei bisogni;
 - c) distinzione fra attribuzioni di scelte, indirizzo e controllo, prerogativa degli organi politici, e attribuzioni di gestione e conseguimento dei risultati attesi, prerogativa dei funzionari;
 - d) valorizzazione delle risorse umane e delle capacità di iniziativa, anche attraverso il premio del merito individuale e di gruppo;
 - e) trasparenza nella gestione;
 - f) corrette relazioni sindacali;
4. La gestione della struttura organizzativa e delle risorse umane dovrà ispirarsi alle logiche della programmazione flessibile connesse al ciclo annuale e triennale del bilancio e della relazione previsionale e programmatica, per la realizzazione degli obiettivi ivi contenuti tali risorse saranno assegnate dalla Giunta ai centri di responsabilità.
5. All'adozione dei regolamenti di cui al presente articolo provvede la Giunta nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.
6. Le competenze, l'organizzazione, le funzioni e le modalità di gestione della struttura comunale sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dalla dotazione organica.
7. Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina anche la costituzione e il funzionamento di strutture alle dirette dipendenze degli organi di amministrazione.

ART. 50

IL PERSONALE

1. I Regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi determinano la disciplina dello stato giuridico, delle assunzioni del personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'attribuzione al segretario comunale e ai funzionari di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di amministrazione, nonché le modalità per il conferimento di collaborazioni esterne.
2. L'assegnazione del personale alle strutture organizzative viene informata al principio di massima flessibilità in corrispondenza della evoluzione dei programmi e delle esigenze dell'ente.

ART. 51

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale svolge i compiti che gli sono assegnati dalle legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitigli dal Sindaco, e assiste gli organi del Comune nell'azione amministrativa.
2. Il Segretario comunale, sulla base di un atto del Sindaco, adotta gli atti di competenza dei responsabili di posizione organizzativa che, per qualsiasi ragione, non siano attribuiti o attribuibili ad un responsabile ovvero in caso di vacanza del posto.
3. Il Segretario comunale è coadiuvato da un vicesegretario con funzioni vicarie che lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento.
4. L'incarico di vicesegretario è affidato dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti di legge.

ART. 52

FUNZIONE DEI RESPONSABILI

1. I responsabili di posizione organizzativa, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
2. I responsabili di posizione organizzativa, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
3. Spettano ai responsabili di posizione organizzativa le funzioni e responsabilità previste dalla legge, è attribuita l'emanazione di ordinanze ordinarie e di ordinanze ingiunzione relative al servizio al quale sono preposti.

ART. 53

ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. L'attribuzione della responsabilità degli uffici e servizi e delle restanti strutture, spetta al Sindaco, che la conferisce secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
3. La responsabilità di uffici e servizi è attribuita a tempo determinato, salvo rinnovo espresso. I responsabili possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, nei casi previsti dalla legge e dal contratto.

ART. 54

DIREZIONE GENERALE

1. Compito della direzione generale qualora prevista ai sensi dell' art. 108 commi tre e quattro D.Lgs 267/2000, è tradurre le scelte e gli indirizzi contenuti nella pianificazione strategica dell'ente in piani operativi, sovrintendere all'attuazione degli indirizzi e delle scelte del Comune e garantire la coerenza fra gli indirizzi e l'attività amministrativa.
2. I Regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplinano le modalità di costituzione della direzione generale.

**TITOLO III
CAPO III
FINANZA E CONTABILITA'**

ART. 55

FINANZA LOCALE

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

ART. 56

**ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE
E DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

1. L'ordinamento contabile e i contratti del Comune sono disciplinati da appositi Regolamenti, deliberati dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei componenti assegnati al Comune, nel rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli Enti locali ed in conformità alle norme del presente Statuto.

ART. 57

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile, l'impiego delle risorse è legittimato dal Bilancio Annuale e Pluriennale o di Previsione.
2. Il Bilancio Annuale di Previsione, che coincide con l'anno solare, è redatto nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge ed è approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei componenti assegnati al Comune.
3. Per definire le previsioni di Entrata e di Spesa, in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria, la Giunta presenta al Consiglio il progetto di Bilancio, corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal progetto di Bilancio Pluriennale, e la proposta del Piano degli Investimenti.
4. La Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale, di durata pari a quelli della Regione, esprimono la coerenza amministrativa e finanziaria del Comune; sono redatti nella prospettiva di finalizzare l'attività dei responsabili alle proposte di indirizzo degli organi di Governo e, a tal fine, rappresentano gli strumenti di programmazione dell'Ente, costituendo presupposto formale ed amministrativo dei Piani economico - finanziari degli investimenti comunali.

ART. 58

RISULTATI DI GESTIONE

1. I risultati della Gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel Rendiconto di Gestione del Comune costituito da tre distinte parti:
 - a - conto del bilancio;
 - b - conto del patrimonio;
 - c - conto economico.
2. L'articolazione e la classificazione delle entrate e delle spese deve consentire la rilevazione del significato economico delle risultanze contabilizzate.
3. Il Rendiconto di Gestione, approvato dal Consiglio Comunale, è accompagnato da idonea documentazione volta ad esporre, per centri di gestione economica ricompresi in aree di attività, i valori dei fattori produttivi impiegati e dei prodotti ottenuti. Tale documentazione pone a confronto i risultati della gestione con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico.

ART. 59

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. Il Comune pone in essere, anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, forme di controllo economico interno della gestione, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dell'attività svolta ed i riflessi che ne conseguono in materia di rappresentazioni contabili.

ART. 60

REVISORE UNICO DEI CONTI

1. E' istituita ai sensi di legge la figura di Revisore unico dei conti che adempie alle seguenti funzioni:
 - vigila sulla gestione dell'ente;
 - attesta la corrispondenza dei dati del rendimento con i risultati della gestione;
 - redige l'apposita relazione sul rendiconto;
 - formula rilievi e proposte sulla regolarità, produttività, efficienza ed economicità della gestione.
2. Il funzionamento dell'organo di revisione dei conti è disciplinato dal Regolamento di contabilità.
3. Il Consiglio Comunale, in conformità a quanto previsto dal regolamento di contabilità, si avvale del Revisore dei conti per pareri e consulenze su singoli atti od adempimenti anche nell'ambito di forme di controllo economico interno e di efficacia dell'attività svolta.
4. Al Revisore dei conti spetta un'indennità determinata in base alla normativa vigente.

5. Il Revisore dei conti cessa dalla carica per compimento del periodo di durata della carica stessa, per decadenza, per dimissioni o per revoca.
6. Decade dall'ufficio in caso di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dalla legge.
7. La revoca dalla carica è prevista per inadempienza.
8. Il relativo provvedimento è adottato dal Consiglio Comunale con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

**TITOLO IV
CAPO I
NORME FINALI**

ART. 61

LO STATUTO NELLA GERARCHIA DELLE FONTI

1. Il presente Statuto, espressione dell'autonomia normativa del Comune, costituisce, nell'ambito della gerarchia delle fonti del diritto, norma fondamentale per l'organizzazione dell'Ente.

ART. 62

DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLO STATUTO

1. L'avvio della procedura per la revisione dello Statuto è decisa, su proposta della Giunta o di un quinto dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei votanti .
2. La redazione del testo di revisione dello Statuto è demandata ad apposita Commissione consiliare salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Comunale.
3. La revisione dello Statuto è approvata dal Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalla Legge.